

La Sezione Disciplinare  
del Consiglio Superiore della Magistratura

Sezione Disciplinare CSM  
sentenza/ordinanza n.

№ 16 / 2015

Composta dai Signori:

Avv. Antonio LEONE

- Componente eletto dal Parlamento  
che presiede in sostituzione del  
Vice Presidente del CSM

**Presidente**

Avv. Paola BALDUCCI

- Componente eletto dal Parlamento

Dott.ssa Maria Rosaria SAN GIORGIO

- Magistrato di legittimità

Dott. Lorenzo PONTECORVO

- Magistrato di merito

Dott. Nicola CLIVIO

- Magistrato di merito

Dott. Luca PALAMARA

- Magistrato di merito

**Relatore**

**Componenti**

ha pronunciato in Camera di Consiglio – sentito il Procuratore Generale e il  
Difensore – la seguente

***Ordinanza***

nel procedimento n. 7/2015 R.G.C. nei confronti del

**dott. Alfredo Robledo**

(nato a Napoli il 9.9.1950)

procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano,  
(difeso dal dott. Antonio Patrono)

per la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in data 19.1.2015, di trasferimento ad altra sede e la destinazione ad altre funzioni, ai sensi dell'art. 13, c. 2 del D.Lgs 109/2006, del dott. Alfredo Robledo,

### *incolpato*

1) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, primo comma, lettera u), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, venendo meno ai propri doveri di imparzialità e di riserbo, divulgato – conversando anche telefonicamente, in più occasioni, con l'avvocato Domenico Aiello, con la consapevolezza che quest'ultimo avrebbe rivelato le notizie apprese ad esponenti politici, anche di vertice, del partito Lega Nord – il contenuto di atti del procedimento iscritto nel registro generale delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (ed assegnato a magistrati facenti parte del II dipartimento, del quale era coordinatore) a carico di alcuni consiglieri regionali appartenenti al gruppo in Regione Lombardia del citato partito politico nonché del Popolo della Libertà (PdL) per i reati di peculato o di appropriazione indebita, nonché per avere, comunque, violato il dovere di riservatezza sul predetto affare in corso di trattazione, con condotta idonea a ledere indebitamente diritti altrui.

In particolare, al predetto legale, interessato ad acquisire notizie circa gli sviluppi delle indagini preliminari di cui al citato procedimento, relative ad indebiti rimborsi percepiti da vari consiglieri regionali, venivano rivelati, sin dal 18 dicembre 2012:

- A) gli esiti di riunioni riservate fra magistrati della Procura;
- B) gli elementi indiziari sussistenti all'epoca nei confronti dei soggetti indagati; C) la circostanza che già il successivo giorno 19 dicembre 2012 altri sette od otto consiglieri regionali appartenenti ai citati gruppi politici, aventi la maggioranza nel consiglio regionale, sarebbero stati sottoposti ad indagini;
- D) gli sviluppi futuri delle indagini preliminari: nello specifico che entro la seconda decade del successivo mese di gennaio 2013 il suddetto ufficio inquirente avrebbe proceduto anche nei confronti di consiglieri regionali appartenenti ai gruppi di opposizione, ossia, tra gli altri, al Partito democratico (PD), all'Italia dei Valori (IdV) e al Partito dei pensionati.

Fatti, questi ultimi, idonei a ledere indebitamente diritti di persone in quel momento non indagate, nonché l'immagine dei rispettivi partiti di appartenenza, e subito comunicati dal legale a vari esponenti politici della Lega Nord nei seguenti termini:

*“finito ora riunione in procura con capo e agg. Domani sera mi daranno altri nominativi ns. consiglieri indagati: hanno intercettazioni gravi contro PdL mentre su noi pare ci sia una impiegata gola profonda”* (sms inviato il 18 dicembre 2012, alle ore 12,01); *“adesso escono il Pd e l'Italia dei Valori al 15 gennaio e purtroppo domani altri sette-otto dei nostri”* (telefonata effettuata il 18 dicembre 2012, alle ore 14,08); *“ce ne sono altri sette in arrivo, e domani sera so i nomi in via riservata”* ... *“sul PdL c'è la prova provata che c'è una associazione finalizzata al*

*finanziamento dei singoli consiglieri, con una struttura propria addetta a questo” ... “su di noi non hanno questo tipo di accertamento perché non hanno riscontrato questo, pare che ci sia, invece, una dipendente, più o meno infedele” ... “guarda che domani sera, quando io lo incontro per questi altri nominativi, lui mi dirà anche questo e mi ha garantito, poi, che entro il 15, massimo il 20 di gennaio, arrivano gli stessi avvisi al Pd, all’Italia dei Valori e al Movimento pensionati” ... “siccome è una persona che ha un rapporto con me stretto e di fiducia mi ha detto: ‘Domenico te lo garantisco, su questo ci puoi spendere la tua credibilità’; io gli ho detto: ‘guarda che me la spendo’; ha detto: ‘no, no, garantito, sarà così’” (telefonata effettuata il 18 dicembre 2012, alle ore 19,32).*

Tali sviluppi della indagine effettivamente si verificavano, tanto che il predetto legale, il 29 gennaio 2013, appreso che la notizia della estensione delle indagini ad altre persone era divenuta pubblica (tramite sms a lui indirizzato, alle ore 18,22, del seguente tenore: “*AGI e ASCA. Lombardia, una ventina di consiglieri regionali di opposizione di PD, IdV e Sel indagati x peculato nell’inchiesta su rimborsi regionali*”), immediatamente scriveva al procuratore aggiunto: “*Uomo di parola! Poi grande magistrato*” (sms inviato il 29 gennaio 2013, alle ore 18,24), ricevendo da quest’ultimo la seguente risposta: “*Caro avvocato, promissio boni viri est obligatio*” (sms inviato il 29 gennaio 2013, ore 22,22).

*Fatti commessi nel dicembre 2012 e sino al gennaio 2013.*

2) dell’illecito disciplinare di cui all’art. 3, lettera *a*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere usato la propria qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé mediante la condotta di seguito indicata: dopo avere appreso che il parlamentare europeo Gabriele Albertini – il quale, oltre ad essere controparte del magistrato in giudizi civili, era indagato in un procedimento penale nel quale il magistrato stesso era persona offesa – aveva presentato documenti o memorie alla competente commissione del parlamento europeo per ottenere la immunità, nel contesto dei rapporti indicati al capo che precede e mentre l’indagine preliminare innanzi indicata era in corso, ripetutamente chiedeva all’avvocato Domenico Aiello, del quale gli erano noti i rapporti con esponenti politici di vertice del partito Lega Nord, avente propri rappresentanti anche in sede europea, di avere copia degli atti suddetti, di natura riservata e non ostensibili a terzi estranei all’organo istituzionale europeo, onde apprenderne il contenuto e poterlo utilizzare in una propria nota diretta allo stesso Parlamento, argomentando in senso contrario a quanto sostenuto dal parlamentare, con l’obiettivo di dimostrare la falsità della versione da quest’ultimo prospettata; riuscendo, infine, nel suo intento, posto che il legale, venuto in possesso di atti, glieli inoltrava per posta elettronica.

*Fatti commessi nel febbraio 2013.*

3) dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, primo comma, lettera *a*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, venendo meno ai propri doveri di imparzialità, di correttezza e di riserbo, arrecato un indebito vantaggio all’avvocato Domenico Aiello, e ai suoi assistiti, con riferimento al procedimento penale, aperto

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nel quale erano coinvolti Francesco Belsito, Umberto Bossi e Renzo Bossi, esponenti del partito Lega Nord, mediante la condotta di seguito descritta:

appreso dal legale che il giorno successivo il quotidiano 'L'Espresso' avrebbe pubblicato un articolo contenente specifiche notizie su tale indagini, suggeriva all'avvocato di inviargli una formale istanza con la quale, alla luce della pubblicazione sulla stampa di elementi acquisiti nel corso delle indagini, si chiedeva di ottenere copia di una consulenza di natura contabile; successivamente, poiché l'istanza presentata non era stata accolta – essendo stato ritenuto, da parte di altri magistrati, che l'atto richiesto non fosse ostensibile alla persona offesa poiché non noto agli indagati – rassicurava il legale dicendogli che nel citato documento *“non ci stava niente di particolare”* ed a specifica richiesta di quest'ultimo sui tempi di chiusura dell'indagine, con conseguente deposito degli atti, lo rassicurava affermando che una parte della indagine sarebbe stata chiusa in quindici o venti giorni.

Fatto commesso il 21 febbraio 2013.

4) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, primo comma, lettera *d*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, venendo meno ai propri doveri di correttezza e di riserbo, tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati dell'ufficio ed, in particolare, nei confronti di due sostituti procuratori assegnatari del procedimento indicato al capo che precede e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Edmondo Bruti Liberati mediante la condotta di seguito descritta:

nel comunicare all'avvocato Domenico Aiello che la istanza, indicata al capo che precede e dallo stesso proposta, non era stata accolta, affermava che il rigetto della richiesta era imputabile ai suoi colleghi, così esprimendosi: *“eh, allora, non ci riesco a farla, perché ho parlato ... che gli devo parlare per forza con loro due e gli ho detto che la mia opinione era quella di darla per una questione, insomma ... mi pareva anche giusto ... loro non erano d'accordo e ho detto: ‘vabbè, allora andiamo dal procuratore, diciamolo al procuratore’; il procuratore neanche è stato d'accordo per cui non si riesce a fare, io sono stato l'unico a propugnare la tesi di farla”* (telefonata effettuata il 21 febbraio 2013, alle ore 17,45).

Fatto commesso il 21 febbraio 2013.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 18 novembre 2014 e successivamente, sino al 5 gennaio 2015.

### ***Conclusioni delle parti***

**Il Procuratore Generale** conclude chiedendo l'accoglimento della richiesta e, dunque, il trasferimento provvisorio ad altra sede e ad altre funzioni del dott. Robledo

**La Difesa** conclude chiedendo il rigetto della richiesta di trasferimento

### *In fatto e in diritto*

1. Con nota del 19 gennaio 2015 il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nel comunicare di aver esercitato l'azione disciplinare nei confronti del Dott. Alfredo Robledo, attualmente in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano in qualità di procuratore aggiunto, ha chiesto il trasferimento provvisorio del magistrato ad altra sede nonché la sua destinazione provvisoria a funzioni diverse da quelle requirenti.

Al dott. Robledo sono stati contestati gli illeciti disciplinari precisati in epigrafe.

Questa sezione disciplinare è chiamata a valutare la sussistenza del *fumus* di gravi elementi di fondatezza degli illeciti disciplinari contestati nonché degli ulteriori presupposti richiesti dall'art. 13 d. lgs. n.109 del 2006 ai fini del trasferimento cautelare e d'ufficio - segnatamente quelli che impongono una contestazione per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento - nonché la sussistenza di particolari motivi di urgenza volti ad evitare che la permanenza del magistrato nella stessa sede e nello stesso ufficio sia in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione dell'ufficio.

Preliminarmente deve ritenersi la piena utilizzabilità delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale pendente presso la procura della Repubblica di Reggio Calabria atteso che le stesse sono state acquisite nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 270 cpp (per tutte Cass. SSUU 3271/2013). Non appare, peraltro, fondata l'eccezione di inutilizzabilità per violazione dell'articolo 103 c.p.p., atteso che il divieto di intercettazione non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni del difensore ma solo quelle che attengono alla funzione esercitata.

Nel merito, la vicenda in esame richiede una valutazione sotto il generale profilo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 nella parte in cui impone al magistrato di esercitare le proprie funzioni con imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio anche al fine di escludere, con specifico riguardo alle funzioni del pubblico ministero, la possibilità di costituire legami privilegiati e non trasparenti con i difensori, tanto meno attraverso l'utilizzo di canali privilegiati. Nel caso concreto è da ritenere, sia pure sotto il profilo di cognizione sommaria propria di questa sede, che tali doveri sono stati violati essendo provato un rapporto di contiguità tra il Dott. Robledo e l'avvocato Aiello, il quale difendeva alcuni soggetti che erano indagati in un procedimento di cui era titolare lo stesso pubblico ministero.

L'assoluta opacità del rapporto con il difensore emerge in tutta la sua gravità considerando che la disponibilità informativa del dott. Robledo appare anche rapportabile all'interesse personale del magistrato ad acquisire tramite l'avvocato Aiello, del quale gli erano noti rapporti con esponenti politici aventi propri rappresentanti anche in sede europea, copia di atti riguardanti la richiesta di immunità presentata al Parlamento europeo dall'on Gabriele Albertini - indagato in un procedimento penale nel quale il dott. Robledo era parte offesa - al fine di osteggiarne l'accoglimento.

2. Venendo all'esame dei fatti oggetto del primo capo di incolpazione emerge che il dott. Robledo ha indebitamente veicolato all'avv. Aiello - difensore della Lega Nord nell'ambito del procedimento, a lui coassegnato - relativo ad indebiti rimborsi chiesti ed ottenuti dai consiglieri regionali lombardi - notizie delle indagini in corso presso la Procura della Repubblica di Milano, in cambio, peraltro, di un interessamento di quest'ultimo presso i rappresentanti della Lega nord al Parlamento europeo, finalizzato a conseguire in via privilegiata la disponibilità di copia di atti riguardanti la richiesta di immunità presentata al Parlamento europeo dall'on Gabriele Albertini - indagato in un procedimento penale nel quale il dott. Robledo era parte offesa - , il tutto al fine di osteggiarne l'accoglimento.

In particolare le notizie rivelate hanno riguardato:

- gli esiti di riunioni riservate fra magistrati della Procura;
- gli elementi indiziari sussistenti all'epoca nei confronti dei soggetti indagati;
- la circostanza che altri sette od otto consiglieri regionali, appartenenti alla maggioranza nel consiglio regionale, sarebbero stati sottoposti ad indagini e che analoga sorte sarebbe toccata, entro la seconda decade del successivo mese di gennaio 2013, anche ai consiglieri regionali appartenenti ai gruppi di opposizione, ossia, tra gli altri, al Partito democratico (PD), all'Italia dei Valori (IdV) e al Partito dei pensionati.

Tali circostanze emergono dalle intercettazioni risalenti al dicembre 2012 - gennaio 2013 riguardanti, da un lato, le telefonate tra l'avv. Aiello ed i vertici della Lega e, dall'altro, lo scambio di sms tra l'avv. Aiello ed il dott. Robledo.

Esaminando nel merito lo scambio di sms e di telefonate tra l'Aiello ed i vertici della Lega si evince che con l'sms del 18 dicembre 2012 delle ore 12.01 l'avv. Aiello, scrivendo all'on. Roberto Maroni, lo informa del fatto che era finita la riunione in Procura tra il capo e gli aggiunti, e che la sera successiva sarebbe venuto in possesso del nominativo degli altri "nostrì" consiglieri indagati nonché della esistenza di una gola profonda a supporto delle indagini. Analogamente nella telefonata del 18 dicembre del 2012 delle ore 14,08 l'avv. Aiello riferisce a Stefano Galli, Presidente del Consiglio regionale, che sarebbero stati destinatari dell'inchiesta " *altri sette od otto dei nostrì* " .

Infine nella telefonata del 18 dicembre 2012 alle ore 19.32 l'avv. Aiello ribadisce all' on. Salvini che il 15 gennaio successivo sarebbero usciti i nomi di altri indagati del PD, dell'Italia dei Valori e dei Pensionati e che le notizie erano state apprese " *da persona che ha un rapporto con me stretto e di fiducia* " .

Dagli atti risulta, quindi, non solo che l'Aiello fruiva di fonti informative privilegiate all'interno della procura milanese ma anche che dette fonti gli veicolavano informazioni riservate, consistenti negli sviluppi soggettivi di indagini preliminari non ancora venute a conoscenza degli indagati e nella scansione temporale delle indagini ,tutti atti coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p.

Tali fonti devono, peraltro, individuarsi nella persona dell'incolpato come si desume dalla lettura dei due sms del 29 gennaio 2013 tra l'avv. Aiello ed il dott. Robledo. Con il primo delle ore 18.24 l'Aiello invia al Robledo il testo " *uomo di parola, poi grande magistrato* " ; ad esso corrisponde la risposta da parte del dott.

Robledo all'avv. Aiello, con l'sms delle ore 22.22 dal testo “ *Caro avvocato, promissio boni viri est obligatio*”.

Proprio il tenore inequivoco di questi sms da un lato fuga ogni dubbio sul fatto che l'Aiello possa essere considerato un millantatore e dall'altro depotenzia l'ulteriore argomentazione difensiva secondo la quale non vi sarebbe stato alcun indebito flusso informativo avente ad oggetto il contenuto delle indagini tra l'incolpato ed il citato avv. Aiello.

Invero, la lettura congiunta ed unitaria, da un lato, delle telefonate tra l'avv. Aiello ed i vertici della Lega e, dall'altro, lo scambio di sms tra l'avv. Aiello ed il dott. Robledo consente di concludere che le notizie che l'Aiello porta all'esterno sono il frutto delle confidenze da lui ricevute da parte dell'incolpato, conclusione che trova una plastica conferma nella frase “ *uomo di parola grande magistrato*” contenuta nel citato sms inviato dal legale.

Deduzione logica che risulta ancor di più rafforzata dalla lettura degli atti, dai quali emerge in maniera inconfutabile l'esistenza di un rapporto privilegiato e confidenziale tra i due.

Ed è proprio in virtù di questo rapporto che l'Aiello sin dalla data del 18 dicembre 2012 è in grado di fornire anticipazioni dettagliate ai vertici della Lega che solo una persona in grado di conoscere tutti i segreti dell'indagine, come appunto il dott. Robledo, era in grado di potergli fornire. Anticipazioni che troveranno puntuale conferma alla data del 29 gennaio del 2013 quando le agenzie di stampa daranno effettivamente conto della esatta estensione delle indagini.

Non assume assorbente rilievo, in tale prospettiva, il fatto che *Il Corriere della sera* del 16 dicembre annunci l'estendersi dell'inchiesta ad altri gruppi politici del consiglio regionale, atteso che si tratta di una notizia dal contenuto del tutto generico, mentre non è dubbio che nessuna menzione la stampa dell'epoca abbia fatto del, diverso e specifico, contenuto delle propalazioni del Robledo all'Aiello, consistente nella indicazione degli altri soggetti indagati appartenenti alla Lega nord ( gli “ *altri sette od otto dei nostri*” ai quali fa cenno l'Aiello ) e nella presenza di una “gola profonda” nel gruppo consiliare della Lega.

La circostanza che la fonte dell'Aiello debba individuarsi nella persona del dott. Robledo trova altresì conferma nella vicenda descritta al capo 2) della incolpazione.

Dagli atti emerge come in data 1 febbraio 2013, e quindi dopo nemmeno 48 ore da quando le notizie sulla indagine erano diventate pubbliche, nel corso di una telefonata intercettata alle ore 11,59, il dott. Robledo chiede all'avvocato Aiello se ha del tempo per passare in ufficio.

Successivamente a tale incontro, inizia un frenetico scambio di telefonate tra l'Aiello e i vertici della Lega.

In particolare alle ore 15,36 dell' 1 febbraio del 2013 viene intercettata una telefonata tra l'Aiello e l'on. Maroni nella quale l'avv. Aiello, dopo aver confidato che l'on. Albertini aveva chiesto l'immunità, espone al Maroni la necessità di entrare in possesso di questa richiesta perché questa cosa “ *serve come piacere alla persona che ti ho nominato ieri*”. Di analogo tenore sono le conversazioni intervenute in pari data con l'on. Salvini e con l'on. Speroni ai quali l'Aiello riferisce che “ *Bobo poi ti dirà a chi interessa*”.

E che anche in questo caso la persona in questione debba identificarsi nel dott. Robledo lo si desume facilmente dalla telefonata delle ore 17,34 dell' 1 febbraio del 2013, allorquando viene intercettata una conversazione tra il dott. Robledo e l'Avv. Aiello con la quale quest'ultimo relaziona al magistrato l'esito del suo interessamento presso i vertici della Lega per riuscire ad ottenere notizie ed informazioni sulla richiesta di immunità da parte dell'on. Albertini, nonché dalla telefonata del 6 febbraio alle ore 20.37 nel corso della quale dai rispettivi computer di casa l'avvocato Aiello invia al dott. Robledo tramite e-mail i documenti ricevuti dall'on. Speroni ottenendo la seguente risposta "*chillu vulissi io da tenere per me è pacifico! Se riusciamo a leggerla riservatamante siamo a cavallo! Grazie tantissime mio caro...lei è un aiuto prezioso*".

Invero il comportamento del dott. Robledo, che utilizzando la propria qualità di magistrato si è rivolto all'avv. Aiello, difensore dei vertici della Lega indagati nell'ambito di un procedimento di sicura rilevanza mediatica, per richiedere atti attinenti alla richiesta di immunità dell'on. Albertini, appare gravemente scorretto in quanto riconducibile alla logica del *do ut des* che ha il suo antefatto nella vicenda meglio descritta nel capo 1) della incolpazione. Infatti una volta veicolate le notizie del procedimento, il contro favore chiesto all'avv. Aiello è rappresentato dal suo interessamento per far conseguire all'odierno incolpato la disponibilità di copia degli atti riguardanti la richiesta di immunità presentata al Parlamento europeo dall'on. Albertini, indagato in un procedimento penale nel quale il dott. Robledo era parte offesa, al fine di osteggiare l'accoglimento della predetta istanza di immunità che avrebbe precluso l'ulteriore corso del procedimento.

Non paiono, sul punto, di particolare pregio le deduzioni della difesa nella parte in cui pongono in rilievo la circostanza che gli atti in questione non avrebbero natura riservata, trattandosi di avvisi di seduta pubblica. Che la acquisizione di tali atti abbia, comunque, costituito un sicuro vantaggio per il Robledo è dimostrato dal fatto che egli ha avvertito la necessità di rivolgersi all'avvocato difensore di alcuni indagati nel procedimento di cui era assegnatario - indagati peraltro appartenenti ad un partito rappresentato nella giunta del parlamento europeo deputata a decidere sulla richiesta di immunità dell'on. Albertini - al fine di poterli reperire e ricevere *aliunde*.

La piana lettura degli atti consente di ritenere, in definitiva, che tra l'avv. Aiello ed il dott. Robledo vi fosse un rapporto privilegiato, improntato allo scambio di favori, come, d'altro canto, si evince dalle vicende che caratterizzano i capi 3) e 4) della incolpazione.

In particolare nella giornata del 21 febbraio 2013 vengono intercettate tre conversazioni telefoniche - rispettivamente delle ore 15,44, delle ore 16,27 e delle ore 17,45 - nel corso delle quali dapprima l'avvocato Aiello preannuncia al dott. Robledo la circostanza che il giorno dopo il settimanale avrebbe pubblicato tutta l'indagine di Milano su Belsito e, successivamente, chiede allo stesso Robledo di avere copia della relazione di consulenza tecnica indicata dal settimanale l'Espresso, ricevendo come risposta un' indicazione sulle modalità con le quali avanzare la istanza per ottenere copia del documento richiesto.

L'esistenza di un rapporto improntato allo scambio di favori è, infine, confermata dalla citata conversazione telefonica intercorsa il 21 febbraio 2013 alle



ore 17.45, nel corso della quale, a fronte della richiesta con la quale l'avvocato Aiello sollecita l'adozione di iniziative a carico dell'avv. Brigandi, prospettando che costui si era impadronito della somma di euro 387.000, il dott. Robledo, da un lato propala al difensore il contenuto della consulenza tecnica, la cui ostensibilità era stata in precedenza esclusa dai pubblici ministeri titolari del procedimento, e, dall'altro, manifesta una inconsueta disponibilità verso il predetto difensore, assicurando la considerazione della posizione del Brigandi previa più approfondita lettura della consulenza (Aiello : *"visto che sono sul tema ma per Brigandi non riusciamo a fare niente? Perché questo adesso ha documentato che lui si è impadronito di 387.000 euro"*; Robledo: *"No io quello me lo devo vedere perché, le ripeto avvocato, io non le ho lette perché non ho avuto tempo"*).

In definitiva, tutti gli elementi che caratterizzano le vicende poste a fondamento delle incolpazioni formulate a carico dell'incolpato, appaiono legate da un unico filo conduttore e rendono inequivoca la coincidenza delle fonte privilegiata dell'Aiello nella persona del dott. Robledo come pure la propalazione da parte di quest'ultimo di atti coperti da segreto in vista di uno scambio di favori con il difensore degli imputati nel procedimento di cui risulta assegnatario.

3. La gravità della condotta, la natura e gli specifici profili di rilevanza disciplinare degli addebiti ascritti, nonché la loro correlazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie rendono senza alcun dubbio incompatibile il perdurare della permanenza dell'incolpato nell'attuale ufficio. Deve, parimenti, escludersi che l'incolpato possa continuare a svolgere le funzioni requirenti. Al riguardo va considerato che i fatti di rilievo disciplinare contestati trovano proprio nelle specifiche funzioni requirenti il necessario presupposto di verifica. Inoltre, il particolare e sensibile ambito territoriale in cui l'incolpato esercita le proprie funzioni e la pubblicità dei fatti determinata da numerosi articoli di stampa - che ha contribuito ad ampliare la loro notorietà anche oltre i confini regionali - determinano, oltre che un attuale pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione della giustizia nella sede attualmente ricoperta dal magistrato, anche una incisione del necessario coefficiente fiduciario che deve presiedere, in generale, all'esercizio della funzione requirente, nei rapporti con i colleghi, con la polizia giudiziaria e con il personale amministrativo.

Non è, infine, dubbio, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che l'applicazione della misura cautelare rivesta carattere d'urgenza, essendo peraltro necessario far venir meno con immediatezza i presupposti e le relazioni ambientali che hanno consentito lo svilupparsi delle gravi condotte contestate.

Alla stregua di tali considerazioni va disposto il trasferimento dell'incolpato al Tribunale Torino, con funzioni di giudice.

**P.Q.M.**

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;  
Visti gli artt. 13, comma 2, e 22 del Dlgs. 109/2006,

***dispone***

il trasferimento cautelare provvisorio del dott. Alfredo Robledo al Tribunale di Torino, con funzioni di giudice.

Roma, 5 febbraio 2015

Il Relatore  
(Luca Palamara)

Il Magistrato Segretario  
(Giulio Adilardi)

Il Presidente  
(Antonio Leone)

Depositato in Segreteria  
Roma, 10 FEB. 2015  
Il Direttore della Segreteria  
(Vincenzo Palumbo)